

Quanto al voto per una pronta unificazione delle leggi penso quindi non possa essere dissenso alcuno fra chi si occupa con amore del migliore assetto da dare alla pubblica beneficenza; e poichè i congressi non devono essere accademie, il voto deve includere il deliberato proposito di curarne l'attuazione, nella fiducia che gli onorevoli uomini cui è dato portare nei consessi legislativi l'opera loro per il bene del paese pongano in questo campo tutta l'attività che portano sovente per ottenere leggi attinenti ad interessi particolari e materiali. Certo nessun interesse più vero e più nobile di provvedere, come umanità e civiltà richiedono, all'assistenza dei poveri infermi.

Ma poichè il tema accenna anche a quali sarebbero le disposizioni legislative migliori, in ispecie per il ricovero d'urgenza e il rimborso delle spese ed è certo fra i fini che utilmente si propongono i Congressi quello di esprimere in forma precisa e concreta le idee in cui consentano le persone più competenti per pratica e per studi in una data materia, brevemente accennerò alle norme che parrebbero migliori.

Ed anzitutto del ricovero d'urgenza, nel trattare del quale, per maggior chiarezza, è utile tener separato tutto quanto riguarda il rimborso delle spese relative per parlarne poi.

» Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto o in parte  
» per fine il ricovero o la cura dei malati o feriti, ricusino di prestare  
» soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al Sindaco. Questi verificata l'urgenza, as-  
» sunte informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente  
» eseguiti, con riserva di ogni altra ragione delle parti interessate.

» Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica: direttamente  
» o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del Sindaco, o  
» contro il suo rifiuto di provvedere.

» Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche  
» al caso in cui gli ospedali, ospizi ed altri istituti di ricovero  
» ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e  
» nell'imminenza del parto ».

Queste le norme che per l'art. 79 della legge oggi regolano il ricovero d'urgenza e quanto alle autorità che possono ordinarlo non mi pare possano chiedersi variazioni alle disposizioni vigenti.

L'autorità che rappresenta nei vari luoghi anche minori l'interesse pubblico è il Sindaco il quale unisce in sè gli uffici e di